

Depenalizzazione. Esclusa la rilevanza penale del mancato versamento fino a quota 10mila euro

Omesse ritenute con franchigia

Prevista una sanzione amministrativa che va da 10 a 50mila euro

CAMBIO DI PASSO

Datore di lavoro non punibile se versa entro mesi dalla contestazione. In caso di condanna è possibile la revoca

Antonio Iorio

■ **L'omesso versamento di ritenute previdenziali** fino a 10mila euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila a 50mila euro. L'indicazione è prevista dal decreto sulla depenalizzazione approvato dal Cdm di venerdì scorso. Vediamo in concreto, una volta che il decreto entrerà in vigore, cosa cambia con riferimento a tale violazione e cosa occorre fare nelle ipotesi in cui sia già stato avviato un procedimento penale.

Il reato

L'articolo 2 comma 1 del Dl 462/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risultanti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

L'omesso versamento di tali ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La denuncia di reato è presentata o trasmessa

senza ritardo dopo il versamento ovvero decorso inutilmente il termine in questione.

La depenalizzazione

Con la legge 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie da depenalizzare la delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10mila euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi. Nelle more dell'emanazione dei decreti delegati (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge) alcuni Tribunali avevano ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale in questione se di importo non superiore ai 10.000 euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato ha manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti. Secondo detta interpretazione, il fatto non sarebbe stato più previsto come reato ma come illecito amministrativo. Tuttavia la Corte di cassazione (per tutte sentenze 38080/2014) ha ritenuto che la fattispecie di omesso versamento in questione è tuttora prevista come reato in quanto la legge delega 67/2014 si è limitata a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in questione, atteso che tale funzione è affidata alla futura decretazione delegata.

Ora appena entrerà in vigore il

decreto legislativo la questione viene definitivamente risolta.

Nuova previsione e favor rei

Secondo la nuova norma (articolo 3 comma 6 del Dlgs) se l'importo omesso non è superiore a euro 10mila annui, si applica la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Per espressa previsione le nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Ove il procedimento sia pendente, l'Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Quest'ultima deve notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti ovvero 360 giorni se il trasgressore è residente all'estero. Entro 60 giorni da tale notificazione l'interessato può estinguere il tutto mediante il pagamento della metà della sanzione oltre le spese di procedimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti base



01 | I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

Nel Consiglio dei ministri di venerdì scorso sono stati approvati due provvedimenti di depenalizzazione. Uno di questi ha previsto il fatto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10mila euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione amministrativa che andrà da 10mila a 50mila euro. In questo modo viene introdotta una disposizione che fa uscire dall'area penale una serie di comportamenti che possono avere rilevanza per le imprese

02 | L'ADEMPIMENTO DEL GIUDICE/PM

A seconda dello stadio del procedimento (indagini penali, dibattimento) ecco le fasi dell'adempimento da svolgere: il Pm o il giudice penale devono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della nuova sanzione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

03 | L'ADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'autorità amministrativa deve notificare ai trasgressori gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti ovvero entro 360 giorni nel caso in cui il trasgressore sia residente all'estero

04 | L'ADEMPIMENTO DEL TRASGRESSORE

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato può estinguere il tutto mediante il pagamento in misura ridotta della metà della sanzione oltre le spese di procedimento

05 | IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Se i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato